

INDICAZIONI APPLICATIVE DEL D.LGS. N. 192/2012 ("RITARDATI PAGAMENTI")

Posted on 22 Gennaio 2013



Category: [Opere pubbliche](#)

news 24 gennaio 2013

Il Ministero dello sviluppo economico - in risposta alle sollecitazioni dell'ANCE - ha emesso una [nota](#) (allegata con lettera di accompagnamento del Presidente Buzzetti) che chiarisce inequivocabilmente che il D.lgs. n. 192/'12 si applica anche al settore edile. Segnatamente, la nota del Ministero nel spiegare le modalità applicative della nuova normativa, riprende i contenuti del documento ANCE ("*prime indicazioni operative relative applicazione del D.lgs. n. 190/2012*").

22 gennaio 2013

Facendo seguito alla ns. circolare n. 159 del 16 novembre u.s., con la quale abbiamo comunicato la pubblicazione del Decreto legislativo in oggetto e le relative importanti novità (termini e tasso di mora) per i ritardi pagamenti, si fornisce un documento dell'ANCE contenente le "prime indicazioni operative relative all'applicazione del D.lgs. n. 192/2012".

Si rammenta che le nuove norme si applicheranno ai contratti sottoscritti dall'1 gennaio 2013, relativi ai rapporti tra imprese e pubbliche amministrazioni e ai rapporti tra imprese.

Altresi, considerato che la direttiva europea (2011/7/UE) recepita con il decreto legislativo in oggetto riguarda tutti i settori compreso quello dell'edilizia, l'ANCE (vedi lettera del Vice Presidente della Commissione europea Tajani al Presidente ANCE Buzzetti) - malgrado gli iniziali dubbi - ritiene fondatamente che **il provvedimento in oggetto si applichi anche al settore delle costruzioni, quindi a quello riguardante i lavori pubblici.**

Allegato:

 [Indicazioni ANCE ritardati pagamenti.pdf](#)

 [Lettera risposta Tajani.pdf](#)

 [nota MISE \(24-1-2013\).pdf](#)

